SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 136

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 12 giugno 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 94

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 1995.

Identificazione delle aree demaniali marittime escluse dalla delega alle regioni ai sensi dell'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

96A3566

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 95

Università di Milano

DECRETO RETTORALE 28 maggio 1996.

Approvazione dello statuto dell'Università.

96A3588

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 6 giugno 1996.

Rettifica all'ordinanza n. 2433 in data 2 maggio 1996 concernente interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi nell'anno 1995, in alcune regioni del territorio nazionale. (Ordinanza n. 2445).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 24 maggio 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi, le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, con esclusione del potere di ordinanza di cui all'art. 5 della medesima legge;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2433 in data 2 maggio 1995, concernente interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi dell'anno 1995 in alcune regioni del territorio nazionale;

Considerato che nel dispositivo della citata ordinanza all'art. 2, n. 8, è stato erroneamente nominato commissario delegato per l'attuazione degli interventi nella provincia di Vercelli il presidente della provincia di Cuneo, anziché il presidente della provincia di Vercelli;

Dispone:

All'art. 2, n. 8, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2433 in data 2 maggio 1996 è apportata la seguente rettifica:

il presidente della provincia di Vercelli, in luogo del presidente della provincia di Cuneo.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 1996

Il Ministro: NAPOLITANO

96A3669

ORDINANZA 6 giugno 1996.

Rettifica all'ordinanza n. 2423 in data 13 febbraio 1996 concernente ulteriori interventi straordinari per l'evento disastroso verificatosi a Napoli-Secondigliano il 23 gennaio 1996. (Ordinanza n. 2446).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile, di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 24 maggio 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, con esclusione del potere di ordinanza di cui all'art. 5 della medesima legge;

Visto il decreto-legge 6 febbraio 1996, n. 44, con il quale sono stati previsti, fra l'altro, interventi di urgenza e ripristino delle opere pubbliche danneggiate a seguito dell'evento disastroso verificatosi a Napoli-Secondigliano il 23 gennaio 1996, ed, in particolare, l'art. 3, comma 1, che attribuisce al prefetto di Napoli la realizzazione degli interventi di urgenza;

Visto il decreto-legge 4 aprile 1996, n. 189, di reiterazione del decreto-legge n. 44/1996 che, all'art. 3, sostituisce il prefetto di Napoli con il sindaco di Napoli per l'attuazione degli interventi urgenti;

Vista l'ordinanza n. 2423 in data 13 febbraio 1996, concernente interventi straordinari per l'evento disastroso verificatosi a Napoli-Secondigliano il 23 gennaio 1996, con la quale sono state concesse deroghe ad alcune norme in materia di contabilità generale dello Stato e di lavori pubblici;

Dispone:

Articolo unico

All'ordinanza n. 2423 del 13 febbraio 1996 le parole «il prefetto di Napoli» sono sostituite ed integrate nel seguente modo: «il sindaco di Napoli o suo delegato».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 1996

Il Ministro: NAPOLITANO

96A3670

ORDINANZA 6 giugno 1996

Rettifica all'ordinanza n. 2428 in data 3 aprile 1996 concernente: «Integrazioni all'ordinanza n. 2408 del 28 giugno 1995 recante disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nelle province di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa e Trapani della regione siciliana». (Ordinanza n. 2444).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, con il quale è stata conferita la delega ad esercitare le funzioni di coordinamento delle attività di protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 24 maggio 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi, le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, con esclusione del potere di ordinanza di cui all'art. 5 della medesima legge;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2428 in data 3 aprile 1996, concernente integrazioni all'ordinanza n. 2408 del 28 giugno 1995 recante disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nelle province di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa e Trapani della regione siciliana;

Considerato che nel dispositivo della citata ordinanza all'art. 1, comma 1, è stato erroneamente citato il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 422, anziché il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;

Dispone:

All'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2428 in data 3 aprile 1996 il riferimento al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 422, si rettifica con:

«decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 1996

Il Ministro: NAPOLITANO

96A3671

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 16 febbraio 1996, n. 312.

Regolamento per l'applicazione della legge 12 agosto 1993, n. 313, riguardante il rimborso del capitale di titoli di Stato al portatore sottratti, distrutti o smarriti.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Vista la legge 12 agosto 1993, n. 313, concernente il rimborso del capitale di titoli di Stato al portatore sottratti, distrutti o smarriti e, in particolare, l'art. 4 che prevede l'emanazione di un decreto ministeriale per l'applicazione di detta legge;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e ravvisata l'opportunità di adottare, in sostituzione del decreto ministeriale 30 marzo 1994, apposito regolamento attuativo della citata legge n. 313 del 1993;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 289/95 espresso nell'adunanza generale del 14 dicembre 1995;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, con nota n. 600470/19 dell'8 febbraio 1996;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Le disposizioni riguardanti il rimborso del capitale di titoli di Stato al portatore sottratti, distrutti o smarriti, di cui alla legge 12 agosto 1993, n. 313, si applicano ai titoli della specie non prescritti alla data di entrata in vigore di detta legge.

Art. 2.

1. Il termine di prescrizione dei titoli di debito pubblico al portatore, previsto dall'art. 2948, n. 1-*bis* del codice civile, come integrato dall'art. 2 della legge 12 agosto 1993, n. 313, decorre dalla data di entrata in vigore di tale legge, purché, alla predetta data, non rimanesse a decorrere un termine minore.

2. Ai titoli, la cui denuncia di sottrazione, distruzione o smarrimento sia stata presentata dopo la data di rimborsabilità di essi ma prima di quella del compimento della prescrizione, si applica la disposizione di cui all'art. 51, comma 2, del testo unico delle leggi sul debito pubblico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1963, n. 1343, come sostituito dall'art. 1 della legge 12 agosto 1993, n. 313.

Art. 3.

1. La domanda di rimborso del capitale nominale e delle cedole eventualmente annesse al titolo, secondo quanto previsto dall'art. 51 del testo unico delle leggi in materia di debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, come sostituito dall'art. 1 della legge 12 agosto 1993, n. 313, deve essere corredata da:

a) distinta rilasciata dall'azienda di credito o da altro operatore abilitato presso cui è stata effettuata l'operazione di sottoscrizione o di acquisto, nella quale risultino gli estremi del titolo, la denominazione ed il codice del prestito, l'eventuale serie, il numero di iscrizione ed il taglio, nonché le generalità dell'acquirente o del sottoscrittore;

b) copia conforme all'originale della denuncia ricevuta dall'autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;

c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che il denunciante è il legittimo proprietario e possessore del titolo e che lo ha ricevuto in uno dei modi consentiti dall'ordinamento e che non ne è tornato in possesso successivamente alla data della denuncia stessa.

Art. 4.

1. Chi intenda avvalersi della facoltà di chiedere il rimborso dei titoli prima del decorso del termine di prescrizione, ai sensi dell'art. 51, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1343/1963, come sostituito dall'art. 1 della legge n. 313/1993, e sempre che il titolo non risulti rimborsato, deve far pervenire entro sei mesi dalla denuncia di smarrimento, sottrazione o distruzione la domanda di rimborso del capitale nominale e delle cedole eventualmente annesse al titolo corredata, oltre che dai documenti elencati nell'art. 3 del presente regolamento, anche da un garanzia fidejussoria da parte di una banca iscritta all'albo previsto dall'art. 13 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, con la quale l'organo competente a norma dello statuto o dell'atto costitutivo a compiere atti di straordinaria amministrazione assuma l'obbligo, a fronte del rimborso del titolo non prescritto, di versare al bilancio dello Stato, su semplice richiesta della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, la somma in precedenza corrisposta a favore di chi abbia denunciato lo smarrimento, la sottrazione o la distruzione del titolo.

2. Coloro che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, hanno presentato la denuncia di smarrimento, sottrazione o distruzione dei titoli prima del termine di rimborsabilità possono presentare la domanda di rimborso di cui al primo comma del presente articolo entro sei mesi dalla data stessa di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 5.

1. L'amministrazione è tenuta a disporre il rimborso dei titoli e delle relative cedole a favore degli aventi diritto entro i seguenti termini:

a) entro centottanta giorni dalla ricezione della domanda di rimborso, ove questa sia presentata successivamente al termine di prescrizione oppure qualora la domanda di rimborso sia presentata, ai fini previsti dall'art. 4 del presente regolamento, successivamente alla data di rimborsabilità, ma prima del termine di prescrizione;

b) entro centottanta giorni dal termine di prescrizione, ove la domanda di rimborso sia stata presentata, ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento, prima della predetta data;

c) entro centottanta giorni dalla data di rimborsabilità, ove la domanda di rimborso sia stata presentata, ai fini previsti dall'art. 4 del presente regolamento, prima della predetta data;

d) entro centottanta giorni dalla ricezione della domanda di rimborso nell'ipotesi prevista dall'articolo 4, ultimo comma.

Art. 6.

1. Il decreto ministeriale 30 marzo 1994 è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 16 febbraio 1996

Il Ministro: DINI

Visto, *il Guardasigilli* CAIANIELLO
Registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 1996
Registro n. 3 Tesoro, foglio n. 9

NOTE

AVVERTENZA.

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1.

— Il testo della legge 12 agosto 1993, n. 313, è il seguente:

«Art. 1. — 1. L'art. 51 del testo unico delle leggi in materia di debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, è sostituito dal seguente:

"Art. 51 *(Titoli al portatore)* — *1.* I titoli al portatore sono a rischio e pericolo di chi li possiede.

2. Non si rilasciano duplicati o altri documenti equipollenti di titoli al portatore smarriti, sottratti o distrutti. Tuttavia chi abbia denunciato al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, ovvero ad uno degli uffici indicati nell'art. 71, lo smarrimento, la sottrazione o la distruzione di un titolo di debito pubblico al portatore, prima della data di rimborsabilità può, anche prima del decorso del termine di prescrizione ed a condizione che venga prestata garanzia fidejussoria a favore dell'amministrazione, chiederne il pagamento, con apposita istanza da far pervenire entro sei mesi dalla predetta denuncia.

3. Qualora sia decorso il termine di prescrizione, senza che il titolo risulti rimborsato, il termine per la presentazione dell'istanza di rimborso decorre dall'avvenuta prescrizione

4 In tale caso, per il periodo di prescrizione dei titoli e delle cedole, si applicano sulle somme dovute gli interessi calcolati al tasso legale vigente

5 In nessun caso sono ammessi sequestri, impedimenti od opposizioni sulle iscrizioni al portatore.

6. L'amministrazione di cui al comma 2 riconosce come proprietario dei titoli corrispondenti a tali iscrizioni soltanto il portatore di essi"

Art 2. — 1. Dopo il numero 1) dell'art. 2948 del codice civile è inserito il seguente:

"*1-bis)* il capitale nominale dei titoli del debito pubblico emessi al portatore"

Art 3. — 1 Per i buoni ordinari del Tesoro al portatore smarriti, sottratti o distrutti, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1.

Art 4 1. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, da emanarsi entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, detta le disposizioni per l'applicazione della legge stessa».

Nota all'art 2

— Il testo dell'art. 2948 del codice civile, quale risulta a seguito della modifica apportata dalla legge 12 agosto 1993, n. 313, è il seguente:

«Art 2948 (*Prescrizione di cinque anni*).— Si prescrivono in cinque anni:

1) le annualità delle rendite perpetue o vitalizie;

1-*bis*) *il capitale nominale dei titoli del debito pubblico emessi al portatore,*

2) le annualità delle pensioni alimentari;

3) le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni,

4) gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi,

5) le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro»

Nota all'art. 3

— Il testo dell'art 4 della legge 4 gennaio 1968, n 15, è il seguente:

«Art 4 (*Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà*).— L'atto di notorietà concernente fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede alla autenticazione della sottoscrizione con l'osservanza delle modalità di cui all'art 20».

Nota all'art 4

— Il testo dell'art 13 del D Lgs 1° settembre 1993, n. 385, è il seguente

«Art 13 (*Albo*) - 1 La Banca d'Italia iscrive in un apposito albo le banche autorizzate in Italia e le succursali delle banche comunitarie stabilite nel territorio della Repubblica.

2 Le banche indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione all'albo»

96G0330

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 1° aprile 1996.

Istituzione di un Servizio specifico per l'espletamento dei controlli sulle restituzioni alle esportazioni e sugli interventi di mercato, attribuiti rispettivamente alle competenze del Ministero delle finanze e del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, in attuazione dell'art. 11 del regolamento CEE n. 4045/89.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il regolamento CEE n. 4045/89 del Consiglio del 21 dicembre 1989 relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, e che abroga la direttiva 77/435/CEE, modificato dal regolamento CEE n. 3094/94 del Consiglio del 12 dicembre 1994;

Considerato che occorre disciplinare, in attuazione del suddetto regolamento CEE n. 4045/89, l'espletamento dei controlli sulle restituzioni alle esportazioni e sugli interventi di mercato, attribuiti rispettivamente alle competenze del Ministero delle finanze e del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Considerato che occorre istituire, in attuazione dell'art. 11 del cennato regolamento CEE n. 4045/89, un Servizio specifico, incaricato di seguire l'applicazione del citato regolamento ed il coordinamento delle attività di controllo;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Decreta:

Art. 1.

1. I controlli da effettuare a norma del regolamento CEE n. 4045/89 sono espletati dal:

Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali avvalendosi del personale della Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali e del Corpo forestale dello Stato, per quanto concerne gli interventi di mercato;

Ministero delle finanze avvalendosi del personale del Dipartimento delle dogane e imposte indirette - Direzione centrale servizi doganali, e delle direzioni compartimentali delle dogane e imposte indirette, per quanto concerne le restituzioni all'esportazione.

Art. 2.

1. Il Servizio specifico di cui all'art. 11 del regolamento CEE n. 4045/89 è istituito presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali.

2. Nello svolgimento dei compiti previsti dall'art. 11 del regolamento 4045/89 il Servizio di cui al comma 1 agisce d'intesa con gli uffici del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali di cui all'art. 1, e con il Dipartimento delle dogane e imposte indirette - Direzione centrale dei servizi doganali.

Roma, 1° aprile 1996

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
LUCHETTI

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 1996
Registro n. 1, Risorse agricole, foglio n. 128

96A3634

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 31 maggio 1996.

Scioglimento della società cooperativa «U.I.C. - Matera» S.r.l., in Matera.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI MATERA

Visto l'art. 2544, comma primo, seconda parte, del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede come le società cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi, che non hanno depositato in Tribunale nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni, sono sciolte di diritto dalla competente Autorità governativa e perdono la personalità giuridica;

Atteso che l'Autorità governativa per le società cooperative e i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata ai competenti uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione del 30 novembre 1995, redatto dall'ispettore rag. Temistocle Gurrado nei confronti della cooperativa U.I.C. - Matera S.r.l., con sede in Matera, nel quale è attestato che la cooperativa medesima ha omesso di depositare presso il competente tribunale di Matera i bilanci relativi agli esercizi 1992, 1993, 1994;

Decreta:

Dalla data del presente decreto la cooperativa «U.I.C. - Matera» S.r.l., con sede in Matera, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Matera, 31 maggio 1996

Il direttore: RANDAZZO

96A3674

DECRETO 15 aprile 1996.

Scioglimento della società cooperativa «Stella Polare - Società cooperativa edilizia a r.l.», in Cosenza, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Considerato che dalle risultanze ispettive eseguite dall'ufficio provinciale del lavoro di Cosenza nei confronti della società cooperativa «Stella Polare - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Cosenza, si rileva che la medesima si trova nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci d'esercizio;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Stella Polare - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Cosenza, costituita per rogito notaio Osvaldo Zupi in data 5 febbraio 1969, repertorio 44793, registro società n. 1677 del tribunale di Cosenza, è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992.

Art. 2.

Il prof. Francesco Piersante, nato a Paola (Cosenza) il 6 aprile 1923, e residente in Cosenza, via S. Teresa n. 7, è nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Roma, 15 aprile 1996

Il Ministro: TREU

96A3640

DECRETO 15 aprile 1996.

Scioglimento della società cooperativa «Risorgimento» a r.l., in Taranto, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Considerato che dalle risultanze ispettive eseguite dall'ufficio provinciale del lavoro di Taranto nei confronti della società cooperativa «Risorgimento» a r.l., con sede in Taranto, si rileva che la medesima si trova nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci d'esercizio;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Risorgimento» a r.l., con sede in Taranto, costituita per rogito notaio Vincenzo Palmieri in data 25 febbraio 1948, repertorio n. 2682, registro società n. 1864 del tribunale di Taranto, è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992.

Art. 2.

La rag. Roberta Maurizio, nata a Bari il 14 giugno 1966 e residente a Taranto in via Campania n. 203, è nominata commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Roma, 15 aprile 1996

Il Ministro: TREU

96A3641

DECRETO 15 aprile 1996.

Scioglimento della società cooperativa «La Giada - Società cooperativa edilizia a r.l.», in Capua, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Considerato che dalle risultanze ispettive eseguite dall'ufficio provinciale del lavoro di Caserta nei confronti della società cooperativa «La Giada - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Capua (Caserta), si rileva che la medesima si trova nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci d'esercizio;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Giada - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Capua (Caserta), costituita per rogito notaio Maria Marzano, in data 27 ottobre 1986, repertorio n. 6239, registro società n. 6261 del tribunale di S. Maria Capua Vetere, è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992.

Art. 2.

L'avv. Antonio Giannelli, nato a Caserta il 22 giugno 1939, ivi residente in via S. Martino - Parco Carlo III - è nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Roma, 15 aprile 1996

Il Ministro: TREU

96A3642

DECRETO 15 aprile 1996.

Scioglimento della società cooperativa «Mini Domus» Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata, in Baia Domizia-Sessa Aurunca, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Considerato che dalle risultanze ispettive eseguite dall'ufficio provinciale del lavoro di Caserta nei confronti della società cooperativa «Mini Domus» Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata, con sede in Baia Domizia-Sessa Aurunca (Caserta), si rileva che la medesima si trova nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci d'esercizio;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Decreta:

Art. 1.

La societa cooperativa «Mini-Domus» Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata, con sede in Baia Domizia - Sessa Aurunca (Caserta), costituita per rogito notaio Federico Girfatti in data 2 ottobre 1977, repertorio n. 61179, registro società n. 323 del tribunale di S. Maria Capua Vetere (Caserta), è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992.

Art. 2.

L'avv. Antonio Giannelli, nato a Caserta il 22 giugno 1939, ivi residente in via S. Martino - Parco Carlo III - è nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Roma, 15 aprile 1996

Il Ministro: TREU

96A3643

DECRETO 15 aprile 1996.

Scioglimento della società cooperativa «Grazia - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in S. Maria Capua Vetere, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Considerato che dalle risultanze ispettive eseguite dall'ufficio provinciale del lavoro di Caserta nei confronti della società cooperativa «Grazia - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in S. Maria Capua Vetere (Caserta), si rileva che la medesima si trova nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci d'esercizio;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Decreta:

Art. 1.

La societa cooperativa «Grazia - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in S. Maria Capua Vetere (Caserta), costituita per rogito notaio Umberto Caporaso, in data 28 dicembre 1964, repertorio n. 85248, registro società n. 14 del tribunale di S. Maria Capua Vetere (Caserta), è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992.

Art. 2.

L'avv. Antonio Giannelli, nato a Caserta il 22 giugno 1939, ivi residente in via S. Martino - Parco Carlo III - è nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Roma, 15 aprile 1996

Il Ministro: TREU

96A3644

DECRETO 15 aprile 1996.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa edilizia Orchidea a r.l.», in S. Bonifacio, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Considerato che dalle risultanze ispettive eseguite dall'ufficio provinciale del lavoro di Verona nei confronti della società cooperativa «Cooperativa edilizia Orchidea a r.l.», con sede in S. Bonifacio (Verona), si rileva che la medesima si trova nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci d'esercizio;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Decreta:

Art. 1.

La societa cooperativa «Cooperativa edilizia Orchidea a r.l.», con sede in S. Bonifacio (Verona), costituita per rogito notaio Guido Paulone in data 30 settembre 1981, repertorio n. 50060, registro delle società n. 15188 del tribunale di Verona, è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992.

Art. 2.

Il rag. Enzo Omarchi, nato a Rovigo il 27 novembre 1923 e residente in Verona, via Valverde n. 25, è nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Roma, 15 aprile 1996

Il Ministro: TREU

96A3645

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 7 maggio 1996.

Impegno, per l'esercizio 1996, della somma complessiva di L. 52.490.815.000 a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi della legge 24 marzo 1989, n. 122, recante norme in materia di parcheggi.

IL DIRIGENTE GENERALE DELLA DIREZIONE GENERALE PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1978, n. 281, istitutivo del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 3, comma 1, della legge n. 158/1990, con il quale, viene stabilito che, a decorrere dall'anno 1991, il sopracitato fondo è costituito da una quota fissa, pari a quella assegnata per l'esercizio 1990, e da una quota variabile determinata con legge finanziaria comprendente gli stanziamenti annuali previsti dalle leggi di settore;

Vista la legge 24 marzo 1989, n. 122, recante norme in materia di parcheggi in particolare gli articoli 3 e 6 che disciplinano gli interventi, rispettivamente, per la generalità dei comuni e quelli ad alta tensione di traffico;

Visto l'art. 12, comma 1, della legge n. 537/1993 — recante interventi correttivi di finanza pubblica — il quale stabilisce, fra l'altro, che gli interventi in materia di parcheggi, ex legge 24 marzo 1989, n. 122, s'intendono di competenza regionale ed i relativi finanziamenti confluiscono, dal 1° gennaio 1994, previa riduzione del 15 per cento, nella richiamata quota variabile, di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 158/1990;

Visto, inoltre, l'art. 12, comma 3, della legge numero 537/1993, con il quale viene stabilito che la conferenza Stato-regione indica i criteri di riparto degli stanziamenti confluiti nel fondo regionale di sviluppo;

Vista la legge di bilancio 28 dicembre 1995, n. 551, per l'esercizio 1996;

Visti i criteri direttivi della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano emanati nella seduta del 24 novembre 1994, in particolare le allegate tabelle 1) e 3), rispettivamente, relative alle quote da devolvere per le finalità di cui agli articoli 3 e 6 dell'ex legge n. 122/1989;

Visto, in particolare, il punto 5) dei sopracitati criteri direttivi il quale stabilisce che le delibere di approvazione dei programmi regionale costituiscono titolo necessario per il trasferimento delle somme da ammettere a contributo entro il residuo limite di stanziamento di competenza;

Visto l'art. 3, comma 1, della legge n. 549/1995 — recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica — il quale stabilisce, tra l'altro, che a decorrere dall'anno 1996 cessano i finanziamenti in favore delle regioni a statuto ordinario, previsti dalle disposizioni di cui alla tabella *B* allegata alla legge, fra i quali quelli previsti dall'art. 12, legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni (confluenze);

Vista la nota n. 200/556/1.9.30 del 16 febbraio 1995, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale si comunica il venir meno del congelamento delle quote spettanti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano;

Ritenuto di dover provvedere all'impegno dell'intero stanziamento a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, ed autorizzare il trasferimento delle quote ammesse a contributo indicate nelle sopracitate tabelle 1) e 3) dei criteri direttivi, con eccezione della regione Friuli-Venezia Giulia per la quale si è tenuto conto della delibera regionale di rimodulazione del programma di cui alla nota 1550 C.5.1.1 del 7 luglio 1995 della Conferenza Stato-regioni;

Visti gli articoli 5, comma 3, della legge n. 386/1989 e l'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 263/1992, i quali stabiliscono che per l'erogazione dei finanziamenti a favore delle province autonome di Trento e Bolzano a valere su leggi di settore «si prescinde da qualunque adempimento previsto» dalle leggi stesse, anche se le disposizioni non sono espressamente richiamate, pertanto si autorizza il trasferimento delle intere quote spettanti;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 52.490.815.000 relativa allo stanziamento 1996, è impegnata a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, per le finalità esposte in premessa, secondo le quote a fianco di ciascuna di seguito indicate:

(Importi in lire)

Regioni	Spettanze art. 3	Spettanze art. 6	Totale
Valle d'Aosta . . .	804.610.000	—	804.610.000
P.A. di Trento . . .	1.490.900.000	—	1.490.900.000
Friuli-V. Giulia . .	3.184.610.000	2.975.000.000	6.159.610.000
Sicilia	8.545.305.000	24.480.000.000	33.025.305.000
Sardegna	3.570.000.000	5.780.000.000	9.350.000.000
P.A. di Bolzano . .	1.860.390.000	—	1.660.390.000
Totale . . .	19.255.815.000	33.235.000.000	52.490.815.000

Art. 2.

Relativamente agli impegni di cui al precedente art. 1 è autorizzato il versamento a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano delle quote a fianco di ciascuna di seguito indicate:

Regioni	Spettanze art 3	Spettanze art 6	Totale
P.A. di Bolzano . .	1.660.390.000	-	1.660.390.000
Friuli-V. Giulia . .	2.810.000.000	2.851.800.000	2.661.800.000
Sardegna	2.129.200.000	2.733.900.000	4.863.100.000
Sicilia	4.622.400.000	19 647.200 000	24.269.600.000
P.A. di Trento . . .	1.490.900.000		1.490.900.000
Valle D'Aosta . . .	804.610.000	- -	804.610.000
Totale . .	13.517.500.000	25.232.900.000	38.750.400.000

Art. 3.

L'onere, relativo agli impegni assunti con l'art. 1 ed alle autorizzazioni al versamento di cui all'art. 2 del presente decreto, graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'esercizio 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 1996

Il direttore generale: BITETTI

96A3646

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 3 maggio 1996.

Integrazione dell'elenco degli enti ed associazioni di comprovata esperienza nel settore della previdenza e della sicurezza stradale.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 230, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che prevede che entro un anno dalla sua entrata in vigore, i Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri dell'interno e dei trasporti e della navigazione, predispongano appositi programmi da svolgere come attività obbligatoria nelle scuole di ogni ordine e grado, avvalendosi della collaborazione dell'Automobil Club d'Italia, nonché di enti e associazioni di comprovata esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale, individuati con decreto del Ministro dei lavori pubblici;

Visto che lo stesso articolo al comma 2, prevede che il Ministero della pubblica istruzione disciplini «le modalità di svolgimento dei predetti programmi nelle scuole con l'ausilio degli appartenenti ai Corpi di polizia municipale, nonché di personale esperto appartenente alle predette istituzioni pubbliche e private»;

Visto il decreto 10 dicembre 1993 di «Individuazione degli enti ed associazioni di comprovata esperienza nel settore della previdenza e della sicurezza stradale»;

Visto il comma 3 dello stesso decreto che prevede che «le istanze che dovessero pervenire in data successiva a quella di emanazione del presente decreto saranno esaminate e valutate, ai fini di una eventuale integrazione, secondo i criteri di cui alle premesse»;

Viste le istanze presentate da associazioni professionali o di categoria successivamente alla data suddetta;

Considerato che dall'esame degli atti e dei documenti presentati è risultato che alcune di esse sono in grado di fornire un rilevante contributo nel campo dell'educazione stradale;

Decreta:

1. L'elenco degli enti ed associazioni di comprovata esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale di cui al comma 1 del decreto ministeriale 10 dicembre 1993 è integrato come segue:

12) IS.A.PRE (Istituto assicurativo per la prevenzione), costituitosi tra le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni danni, nell'ambito dell'ANIA (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici), corso Vittorio Emanuele II, 1 - 20122 Milano;

13) Federazione motociclistica italiana, viale Tiziano, 70 - 00196 Roma.

2. Gli enti e le associazioni di cui al comma 1 devono comunicare all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, il nominativo del proprio rappresentante.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 1996

Il Ministro: BARATTA

96A3675

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 26 gennaio 1996.

Approvazione del contratto di programma tra il Ministero del bilancio e della programmazione economica e la Stoppani Crotone S.r.l.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, recante norme per il trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della sopracitata legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 283, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme sulla riorganizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *d)*, e comma 3, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104;

Vista la propria delibera del 25 febbraio 1994, con la quale è stata dettata la disciplina dei contratti di programma;

Vista la lettera della Commissione europea n. 3693 del 24 marzo 1995 concernente il regime d'insieme degli aiuti a finalità regionale in Italia;

Vista la propria delibera del 20 novembre 1995, con la quale è stata dettata la disciplina della programmazione negoziata;

Vista la propria delibera del 20 novembre 1995, con la quale è stato approvato il piano progettuale definitivo del contratto di programma con il gruppo ENI, che nel punto 4 ha prescritto l'obbligo per l'E.N.I. «a promuovere, attraverso la controllata E.N.I. sud S.p.a., nuove iniziative produttive nell'area di Crotone, per riallocare eventuali esuberi dei lavoratori del gruppo E.N.I. e per la reindustrializzazione dell'area di Crotone, reperendo operatori terzi disposti ad attuarle»;

Considerato che, nell'ambito delle iniziative per la reindustrializzazione della zona di Crotone, la società Enisud S.p.a. ha richiesto, con domanda acquisita al protocollo in data 27 luglio 1995, di accedere alla procedura che regola i contratti di programma per la realizzazione di un piano di investimenti nella produzione di sali di cromo e derivati, da parte della costituenda società Stoppani Crotone S.r.l., con capitale sottoscritto dalla Luigi Stoppani S.p.a. (60%) e dalla medesima Enisud S.p.a. (40%);

Visto il decreto ministeriale del 21 ottobre 1995 con il quale il Ministro per l'ambiente, di concerto con il Ministro per i beni culturali ed ambientali, ha espresso giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto, ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349;

Considerato che gli oneri finanziari a carico dello Stato pari a lire necessari per la copertura del contratto di programma summenzionato, pari a 56.622 milioni di lire, trovano copertura nelle disponibilità derivanti dalle economie realizzate negli oneri a carico dello Stato per il contratto di programma con il gruppo ENI;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. È approvato il contratto di programma da stipulare tra il Ministero del bilancio e della programmazione economica e la Stoppani Crotone S.r.l. per la realizzazione di un nuovo impianto a Crotone con lo scopo di produrre 50.000 tn/anno di bicromato di sodio, a regime nell'anno 2.000, con una spesa prevista, da sostenere nel periodo 1996-2000, ammontante a 92,5 miliardi di lire.

2. Le agevolazioni finanziarie, ricadendo gli investimenti in area obiettivo 1, zona A, sono calcolate in E.S.N. nel limite massimo del 50 per cento dell'investimento ammissibile.

3. L'onere a carico dello Stato per la concessione delle agevolazioni finanziarie è determinato in 56.622 milioni di lire, corrispondenti ad un E.S.N. erogato in cinque rate annuali costanti di importo pari a 11.324 milioni di lire, rapportati ad un investimento attualizzato pari a 76.970 milioni di lire.

4. Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumenti degli oneri dello Stato indicati nel precedente punto 3.

5. Il piano progettuale prevede un'occupazione a regime di 140 addetti, dei quali 120 occupati nello stabilimento di Crotone e 20 occupati nella sede di Milano per i servizi di supporto.

6. Il Servizio per la Contrattazione Programmata del Ministero del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a sottoscrivere il relativo contratto di programma con la Stoppani Crotone S.r.l., che conterrà tutte le necessarie precisazioni e prescrizioni attuative, con particolare riferimento alla verifica del rispetto delle prescrizioni contenute nel decreto ministeriale 21 ottobre 1995, citato in premessa.

7. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica provvederà all'attuazione della presente delibera.

Roma, 26 gennaio 1996

Il Presidente delegato: FANTOZZI

Registrata alla Corte dei conti il 30 aprile 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 86

96A3647

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo sulla navigabilità aerea tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Polonia, con annesso, firmato a Varsavia il 24 marzo 1994.

Il giorno 30 aprile 1996 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'accordo sulla navigabilità aerea tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Polonia, con annesso, firmato a Varsavia il 24 marzo 1994, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 8 febbraio 1996, n. 70, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 37 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 22 febbraio 1996.

In conformità all'art. XI, l'accordo è entrato in vigore il giorno 30 aprile 1996.

96A3649

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 31 maggio 1996:

Zaffaroni Roberto, notaio residente nel comune di Sanremo, distretto notarile di Imperia, è trasferito nel comune di Como a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Auricchio Daniela, notaio residente nel comune di Turi, distretto notarile di Bari, è trasferito nel comune di Firenze, con l'anzidetta condizione;

Vettori Vincenzo, notaio residente nel comune di Carmignano, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Montelupo Fiorentino, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Carbone Roberto, notaio residente nel comune di Novi Ligure, distretto notarile di Alessandria, è trasferito nel comune di Pescia, distretto notarile di Firenze, con l'anzidetta condizione;

Palazzo Massimo, notaio residente nel comune di Scarperia, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Pontassieve, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Livi Luca, notaio residente nel comune di Sesto San Giovanni, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Prato, distretto notarile di Firenze, con l'anzidetta condizione;

Nasoni Umberto, notaio residente nel comune di Martina Franca, distretto notarile di Taranto, è trasferito nel comune di Latina, con l'anzidetta condizione;

Magno Silverio, notaio residente nel comune di Noto, distretto notarile di Siracusa, è trasferito nel comune di Messina, con l'anzidetta condizione;

Biondo Sebastiano, notaio residente nel comune di Mirabella Imbaccari, distretto notarile di Caltagirone, è trasferito nel comune di Naso, distretto notarile di Messina, con l'anzidetta condizione;

Valente Mattia, notaio residente nel comune di Civitavecchia, distretto notarile di Roma, è trasferito nel comune di Busto Arsizio, distretto notarile di Milano, con l'anzidetta condizione;

Fasoli Zoraide, notaio residente nel comune di Pizzighettone, distretto notarile di Cremona, è trasferito nel comune di Casalpusterlengo, distretto notarile di Milano, con l'anzidetta condizione;

Alabiso Alessandra, notaio residente nel comune di Vercelli, distretto notarile di Novara, è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione,

Borlone Maria, notaio residente nel comune di Bresso, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione;

Caputo Raffaella, notaio residente nel comune di Abbiategrasso, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione;

Conti Carlo, notaio residente nel comune di Como, è trasferito nel comune di Monza, distretto notarile di Milano, con l'anzidetta condizione;

Noli Alfredo, notaio residente nel comune di Velletri, distretto notarile di Roma, è trasferito nel comune di Saronno, distretto notarile di Milano, con l'anzidetta condizione;

Giannotti Paolo, notaio residente nel comune di Mirandola, distretto notarile di Modena, è trasferito nel comune di Modena, con l'anzidetta condizione;

Staderini Elena, notaio residente nel comune di Quistello, distretto notarile di Mantova, è trasferito nel comune di Serramazzoni, distretto notarile di Modena, con l'anzidetta condizione;

Cannaviello Lucia, notaio residente nel comune di Marigliano, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Casoria, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione,

Grosso Giuseppe, notaio residente nel comune di Fasano, distretto notarile di Brindisi, è trasferito nel comune di Meta, distretto notarile di Napoli, con l'anzidetta condizione;

Caccia Antonio, notaio residente nel comune di Torre del Greco, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Napoli, con l'anzidetta condizione;

Monti Mariarosaria, notaio residente nel comune di Piacenza, è trasferito nel comune di Napoli, con l'anzidetta condizione;

Scarnecchia Paolo, notaio residente nel comune di Barano d'Ischia, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Napoli, con l'anzidetta condizione;

Vitolo Giovanni, notaio residente nel comune di Cassino, è trasferito nel comune di Napoli, con l'anzidetta condizione;

Fiore Annamaria, notaio residente nel comune di Latina, è trasferito nel comune di Quarto, distretto notarile di Napoli, con l'anzidetta condizione;

Cascino Vincenzo Fulvio, notaio residente nel comune di San Giuseppe Jato, distretto notarile di Palermo, è trasferito nel comune di Palermo, con l'anzidetta condizione;

Ottoni Cesare, notaio residente nel comune di Rovigo, è trasferito nel comune di Assisi, distretto notarile di Perugia, con l'anzidetta condizione;

Fabi Antonio, notaio residente nel comune di Rimini, distretto notarile di Forlì, è trasferito nel comune di Gualdo Tadino, distretto notarile di Perugia, con l'anzidetta condizione;

Aponte Sabina, notaio residente nel comune di Manoppello, distretto notarile di Teramo, è trasferito nel comune di Potenza, con l'anzidetta condizione;

Di Addea Maria Mercedes, notaio residente nel comune di Palazzo San Gervasio, distretto notarile di Potenza, è trasferito nel comune di Potenza, con l'anzidetta condizione;

Varlese Marina, notaio residente nel comune di Viterbo, è trasferito nel comune di Arsoli, distretto notarile di Roma, con l'anzidetta condizione;

Floridi Giovanni, notaio residente nel comune di Borgorose, distretto notarile di Rieti, è trasferito nel comune di Civitavecchia, distretto notarile di Roma, con l'anzidetta condizione;

Perillo Luigi, notaio residente nel comune di Cesano Maderno, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione;

Siri Luigi, notaio residente nel comune di Genova, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione;

Tafuri Ugo, notaio residente nel comune di Tavagnasco, distretto notarile di Ivrea, è trasferito nel comune di Salerno, con l'anzidetta condizione;

Varcaccio Garofalo Plinio, notaio residente nel comune di Napoli, è trasferito nel comune di Scafati, distretto notarile di Salerno, con l'anzidetta condizione;

Decimo Antonio, notaio residente nel comune di Grosotto, distretto notarile di Sondrio, è trasferito nel comune di Tirano, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Bonfiglio Santo, notaio residente nel comune di Ala, distretto notarile di Trento, è trasferito nel comune di Rovereto, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Brescancin Licia, notaio residente nel comune di Follina, distretto notarile di Treviso, è trasferito nel comune di Pieve di Soligo, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Scalettaris Antonio Carlo, notaio residente nel comune di Portogruaro, distretto notarile di Venezia, è trasferito nel comune di Noale, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Chiddo Raffaele, notaio residente nel comune di Tregnago, distretto notarile di Verona, è trasferito nel comune di Verona, con l'anzidetta condizione;

Paoletti Anna Laura, notaio residente nel comune di Tarcento, distretto notarile di Udine, è trasferito nel comune di Tuscania, distretto notarile di Viterbo, con l'anzidetta condizione.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1996:

Il decreto ministeriale 31 maggio 1996 è annullato nella parte che dispone il trasferimento del notaio Varcaccio Garofalo Plinio alla sede di Scafati distretto notarile di Salerno;

Amodio Roberto, notaio residente nel comune di Rionero in Vulture, distretto notarile di Potenza, è trasferito nel comune di Scafati, distretto notarile di Salerno, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

96A3650

MINISTERO DELL'INTERNO

Approvazione del trasferimento della sede e del nuovo statuto della «Pia Fondazione di culto e di religione Card. G. Panico», in Milano.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1996, è stato approvato il trasferimento della sede della «Pia Fondazione di Culto e di Religione Card. G. Panico» da Tricase (Lecce) a Milano. Viene, altresì, approvato il nuovo statuto dell'ente

96A3651

Estinzione della Confraternita di S. Rocco in S. Martino in Argine, in Molinella

Con decreto ministeriale 17 maggio 1996, viene estinta la Confraternita di S. Rocco in S. Martino in Argine, in Molinella (Bologna). Il patrimonio di cui è titolare l'ente estinto viene devoluto alla parrocchia di S. Martino in Argine, con sede in Bologna, fatta salva l'autorizzazione di cui all'art. 17 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

96A3652

Approvazione del nuovo statuto della Fondazione di religione e di culto denominata «Villaggio Don Bosco», in Tivoli

Con decreto ministeriale 17 maggio 1996, è stato approvato il nuovo statuto della Fondazione di religione e culto denominata «Villaggio Don Bosco», con sede in Tivoli (Roma).

96A3653

Soppressione della Casa di procura generalizia delle suore domenicane del S. Rosario di Sèvres, in Roma

Con decreto ministeriale 17 maggio 1996, viene soppressa la Casa di procura generalizia delle suore domenicane del S. Rosario di Sèvres, con sede in (Roma).

96A3654

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione alla Fondazione «Latinitas» in Città del Vaticano, ad accettare alcuni legati

Con decreto ministeriale 16 maggio 1996, la Fondazione «Latinitas», con sede nella Città del Vaticano, è stata autorizzata ad accettare alcuni legati disposti dalla sig.ra Ciresola Teresa.

96A3655

Autorizzazione all'Istituto universitario di architettura di Venezia ad effettuare una permuta immobiliare

Con decreto del prefetto di Venezia n. 456/96/1° settore del 13 marzo 1996 l'Istituto universitario di architettura di Venezia, è stato autorizzato, fatta salva l'osservanza della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, ad effettuare una permuta alla pari con il comune di Venezia. Formano oggetto della permuta, da una parte un'area di proprietà comunale, e dall'altra i lavori di sistemazione al grezzo dell'area comunale immediatamente antistante. L'ufficio tecnico erariale di Venezia ha valutato in L. 21.101.037, sia l'area da cedere, sia le opere da eseguire. Tali aree site in Venezia sono descritte nella deliberazione del consiglio comunale di Venezia n. 123 in data 21/22 luglio 1995. Detta operazione consentirà all'Istituto universitario di ottimizzare gli accessi della sede distaccata di Santa Maria.

96A3656

Autorizzazione all'Università di Venezia ad acquistare alcuni immobili

Con decreto del prefetto di Venezia n. 3513/95/1° settore del 21 dicembre 1995 l'Università degli studi di Venezia è stata autorizzata, fatta salva l'osservanza della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, ad acquistare dalla Stargas S.p.a., un immobile sito in Venezia, Dorsoduro, Fondamenta Zattere 1404-1404/a, al prezzo di L. 2.150.000.000. Detta compravendita consentirà all'Università di Venezia di ampliare la superficie a disposizione della struttura didattica.

Con decreto del prefetto di Venezia n. 3512/95/1° settore del 21 dicembre 1995 l'Università degli studi di Venezia è stata autorizzata, fatta salva l'osservanza della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, ad acquistare dalla Cassa di risparmio di Venezia S.p.a., un immobile sito in Venezia, Dorsoduro, Fondamenta Toffetti S. Trovaso 1075, denominato palazzo Bembo Brandolin, al prezzo convenuto di L. 2.500.000.000.

Detta compravendita consentirà all'Università di Venezia di acquisire in proprietà un immobile già da tempo utilizzato a titolo di comodato, quale sede del dipartimento di economia e direzione aziendale.

96A3657

MINISTERO DELLA SANITÀ

Nuove autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Estratto del decreto A.I.C. n. 498/1996 del 13 maggio 1996

Specialità medicinale «ANTRA», alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Astra farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via degli Artigianelli n. 10, codice fiscale 07968910153.

Produttore: le operazioni di produzione, controllo e confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuate nelle officine di produzione AB Astra site in Sodertalje (Svezia), oppure dalla società titolare dell'A.I.C.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

10 capsule da 20 mg in blister;

n. A.I.C.: 028245076 (in base 10) 0UXZ2N (in base 32);
classe: A;
prezzo: L. 38.000, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 20 settembre 1995, n. 390, convertito nella legge 20 novembre 1995, n. 490.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: ogni capsula contiene: principio attivo: omeprazolo 20 mg; eccipienti mannitolo, idrossipropilcellulosa, cellulosa microcristallina, lattosio anidro, sodio laurilsolfato, sodio fosfato bibasicodiidrato, idrossipropilcellulosa, acido metacrilico copolimero, glicole polietilenico, magnesio stearato; capsula contenitrice: ferro ossido rosso, titanio biossido, gelatina. Nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche: trattamento a breve termine di ulcere duodenali, ulcere gastriche ed esofagiti da reflusso e sindrome di Zollinger-Ellison.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto A.I.C. n. 499/1996 del 13 maggio 1996

Specialità medicinale «OMEPRAZEM», alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Malesci Ist. Farmacobiologico S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via N. Porpora, 22/24, codice fiscale 00408570489.

Produttore: le operazioni di produzione, controllo e confezionamento della specialità medicinale sono effettuate dalla società titolare dell'A.I.C. e dalla società A. Menarini industrie Sud - L'Aquila.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

10 capsule da 20 mg in blister;
n. A.I.C: 026803066 (in base 10) 0TKYVU (in base 32);
classe: A;
prezzo: L. 38 000, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 20 settembre 1995, n. 390, convertito nella legge 20 novembre 1995, n. 490.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: ogni capsula contiene: principio attivo: omeprazolo 20 mg; eccipienti: mannitolo, idrossipropilcellulosa, cellulosa microcristallina, lattosio anidro, sodio laurilsolfato, sodio fosfato bibasicodiidrato, idrossipropilcellulosa, acido metacrilico copolimero, glicole polietilenico, magnesio stearato; capsula contenitrice: ferro ossido rosso, titanio biossido, gelatina. Nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche: trattamento a breve termine di ulcere duodenali, ulcere gastriche ed esofagiti da reflusso e sindrome di Zollinger-Ellison.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto A.I.C. n. 500/1996 del 13 maggio 1996

Specialità medicinale «LOSEC», alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A I.C.: Astra Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G. Ripamonti n. 89, codice fiscale 08817330155.

Produttore: le operazioni di produzione, controllo e confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuate nelle officine di produzione AB Astra site in Sodertalje (Svezia), oppure dalla società Schering-Plough S.p.a. di Comazzo (Milano).

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

10 capsule da 20 mg in blister;
n. A.I.C.: 026804068 (in base 10) 0TKZV4 (in base 32);
classe: A;
prezzo: L. 38.000, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 20 settembre 1995, n. 390, convertito nella legge 20 novembre 1995, n. 490.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: ogni capsula contiene: principio attivo· omeprazolo 20 mg; eccipienti: mannitolo, idrossipropilcellulosa, cellulosa microcristallina, lattosio anidro, sodio laurilsolfato, sodio fosfato bibasicodiidrato, idrossipropilcellulosa, acido metacrilico copolimero, glicole polietilenico, magnesio stearato; capsula contenitrice: ferro ossido rosso, titanio biossido, gelatina. Nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche: trattamento a breve termine di ulcere duodenali, ulcere gastriche ed esofagiti da reflusso e sindrome di Zollinger-Ellison.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Estratto decreto A.I C. n. 502/1995 del 13 maggio 1996

Specialità medicinale «MEPRAL», nella forma e confezione 10 capsule 20 mg blister, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A I.C.: Bracco S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via E. Folli n. 50, codice fiscale 00825120157.

Produttore: la produzione, i controlli ed il confezionamento della specialità medicinale sono effettuate dalla società titolare dell'A.I.C.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

10 capsule da 20 mg in blister;

n. A.I.C.: 026783062 (in base 10) 0TKCBQ (in base 32);

classe: A;

prezzo: L. 38.000, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 20 settembre 1995, n. 390, convertito nella legge 20 novembre 1995, n. 490.

Composizione: una capsula contiene: principio attivo: omeprazolo 20 mg; eccipienti: mannitolo, idrossipropilcellulosa, cellulosa microcristallina, lattosio anidro, sodio laurilsolfato, sodio fosfato bibasicodiidrato, idrossipropilmetilcellulosa, acido metacrilico copolimero, glicole polietilenico, magnesio stearato; capsula contenitrice: ferro ossido rosso, titanio biossido, gelatina; nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche: trattamento a breve termine di ulcere duodenali, ulcere gastriche ed esofagiti da reflusso. Sindrome di Zollinger-Ellison.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A3658

Trasferimento di titolarità di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Estratto decreto n. 548/1996 del 18 maggio 1996

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità fino ad ora intestate alla società:

vecchio titolare A.I.C.: Schering S.p.a. - Milano, via L. Mancinelli, 11 - codice fiscale n. 00750320152;

specialità: IOSALIDE:

A.I.C. n. 024401022 - confezione: 12 compresse rivestite 500 mg;

A.I.C. n. 024401034 - confezione: nipiosciroppo 60 ml;

A.I.C. n. 024401061 - confezione: grat scir est 30 g;

A.I.C. n. 024401073 - confezione: 6 bustine granulato 1 g;

A.I.C. n. 024401010 - confezione: 8 compresse rivestite 500 mg,

sono ora trasferite alla società:

nuovo titolare A.I.C.: Yamanouchi Pharma S.p.a. - Carugate, via Garibaldi, 49 - codice fiscale n. 04754860155.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. 549/1996 del 18 maggio 1996

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità fino ad ora intestate alla società:

vecchio titolare A.I.C.: Pharmacia S.p.a. - Milano, via Robert Koch, 1-2 - codice fiscale n. 07089990159;

specialità: TROFODERMIN:

A.I.C. n. 020942064 - confezione: «alfa» crema 30 g;

A.I.C. n. 020942049 - confezione: spray 30 ml;

A.I.C. n. 020942037 - confezione: crema derm. 50 m;

A.I.C. n. 020942025 - confezione: crema derm. 30 g;

A.I.C. n. 020942013 - confezione: crema 10 g,

sono ora trasferite alla società:

nuovo titolare A.I.C.: Carlo Erba O.T.C. S.p.a. - Milano, via Robert Koch, 1-2 - codice fiscale n. 08572280157.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. 550/1996 del 18 maggio 1996

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità fino ad ora intestate alla società:

vecchio titolare A.I.C.: Knoll farmaceutici S.p.a. - Milano, via Soperga, 37/39 - codice fiscale n. 00868480153;

specialità: FUROIC:

A.I.C. n. 028173019 - confezione: IM IV 5 flac. liof. 15 mg + 5 f solv.;

A.I.C. n. 028173021 - confezione: IM IV 6 flac. liof. 50 mg + 6 f solv.;

A.I.C. n. 028173033 - confezione: 30 compresse 15 mg,

sono ora trasferite alla società:

nuovo titolare A.I.C.: Poli industria chimica - S.p.a. - Milano, piazza Agrippa, 1 - codice fiscale n. 00746490150.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. 551/1996 del 18 maggio 1996

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità fino ad ora intestate alla società:

vecchio titolare A.I.C.: Laboratori Don Baxter S.p.a. - Trieste, via Flavia, 122 - codice fiscale n. 00047710322;

specialità: TRINIDEX:

A.I.C. n. 009859012 - confezione: sol. x fleb. 1000 ml;

specialità: SOLUZIONE DARROW:

A.I.C. n. 009860014 - confezione: IM IV 500 ml;

specialità: KADALEX:

A.I.C. n. 010908010 - confezione: sol. × fleb. 500 ml;

specialità: ISOTOL:

A.I.C. n. 020294029 - confezione: sol. × fleb. 500 ml;

A.I.C. n. 020294017 - confezione: sol. × fleb. 250 ml;

specialità: THAMESOL:

A.I.C. n. 021253024 - confezione: sol. × fleb. 250 ml,

sono ora trasferite alla società:

nuovo titolare A.I.C.: Diaco S.r.l. - Roma, viale Tiziano, 25 - codice fiscale n. 04732351004.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. 552/1996 del 18 maggio 1996

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità fino ad ora intestate alla società:

vecchio titolare A.I.C.: Laboratoires Genevrier S.A. - Antibes, 280, Route De Goa;

specialità: SOLMUCOL:

A.I.C. n. 028311037 - confezione: 30 bustine 200 mg;

A.I.C. n. 028311025 - confezione: 10 bustine 100 mg;

A.I.C. n. 028311013 - confezione: 24 compresse 100 mg;

A.I.C. n. 028311049 - confezione: 30 bustine 400 mg,

sono ora trasferite alla società:

nuovo titolare A.I.C.: Fidia S.p.a. - Abano Terme, via Ponte della Fabbrica, 3/A - codice fiscale n. 00204260285.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. 553/1996 del 18 maggio 1996

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità fino ad ora intestate alla società:

vecchio titolare A.I.C.: Pharmacia S.p.a. - Milano, via Robert Koch, 1-2 - codice fiscale n. 07089990159;

specialità. RUTISAN:

A.I.C. n. 005746021 - confezione 30 confetti,

sono ora trasferite alla società;

nuovo titolare A.I.C.: Carlo Erba O.T.C. S.p.a. - Milano, via Robert Koch, 1-2 - codice fiscale n. 08572280157.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. 554/1996 del 18 maggio 1996

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità fino ad ora intestate alla società.

vecchio titolare A.I.C.: Wander S.p.a. - Milano, via Meucci, 39 - codice fiscale n. 00756550158,

specialità. ENDOPROL:

A.I.C. n. 028638017 - confezione 1 fiala 5 mg/5 ml,

A.I.C. n. 028638029 - confezione: 5 capsule 5 mg,

A.I.C. n. 028638031 - confezione 10 capsule 5 mg,

sono ora trasferite alla società.

nuovo titolare A.I.C.: L.P.B. Istituto farmaceutico - Cinisello Balsamo, via dei Lavoratori, 54 - codice fiscale n. 00738480151.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Estratto decreto n. 555/1996 del 18 maggio 1996

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità fino ad ora intestate alla società:

vecchio titolare A.I.C.: Roerig farmaceutici italiana S.r.l. - Latina, strada statale 156, km 50 - codice fiscale n. 06320490581,

specialità: REUMATEN

A.I.C. n. 029208016 - confezione. 20 capsule 80 mg,

A.I.C. n. 029208028 - confezione: 20 capsule 120 mg.

A.I.C. n. 029208030 - confezione. 10 supposte 80 mg,

A.I.C. n. 029208042 - confezione: 10 supposte 120 mg,

sono ora trasferite alla società:

nuovo titolare A.I.C. Rottapharm S.r.l. - Monza, via Valosa di Sopra, 9 - codice fiscale n. 01618550121

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. 556/1996 del 18 maggio 1996

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità fino ad ora intestate alla società:

vecchio titolare A.I.C.: Pharmacia S.p.a. - Milano, via Robert Koch, 1-2 - codice fiscale n. 07089990159,

specialità: MEMOVISUS

A.I.C. n. 023246022 - confezione. 10 flaconi orali;

A.I.C. n. 023246010 - confezione: 36 capsule,

sono ora trasferite alla società:

nuovo titolare A.I.C.: Carlo Erba O.T.C. S.p.a. - Milano, via Robert Koch, 1-2 - codice fiscale n. 08572280157.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. 557/1996 del 18 maggio 1996

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità fino ad ora intestate alla società:

vecchio titolare A.I.C.: Biotekfarma BKF S.r.l. - Pomezia, via Tre Cannelle, 12 - codice fiscale n. 06603310589,

specialità: ITOREX:

A.I.C. n. 024105013 - confezione im 1 flacone 1000 mg + f 4 ml,

A.I.C. n. 024105025 - confezione im 1 flacone 500 mg + f 4 ml,

sono ora trasferite alla società

nuovo titolare A.I.C.: Parekh Chemicals Italia S.p.a. - Milano, via Giotto, 26 - codice fiscale n. 07903270150

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. 558/1996 del 18 maggio 1996

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità fino ad ora intestate alla società:

vecchio titolare A.I.C.: Pfizer italiana S.p.a. - Roma, via Valbondione, 113 - codice fiscale n. 00192900595,

specialità VISINE.

A.I.C. n. 018331013 - confezione gocce oftalmiche 15 ml,

sono ora trasferite alla società

nuovo titolare A.I.C.: Restiva S.r.l. - Latina, strada statale 156, km 50 - codice fiscale n. 04866591003

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Estratto decreto n. 559/1996 del 18 maggio 1996

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità fino ad ora intestate alla società:

vecchio titolare A.I.C.: Rotta Research Laboratorium S.p.a. - Milano, Galleria Unione, 5 - codice fiscale n. 04472830159;

specialità: EPIESTROL:

A.I.C. n. 029001017 - confezione. 8 sistemi transdermici 2 mg;

A.I.C. n. 029001029 - confezione. 8 sistemi transdermici 4 mg;

A.I.C. n. 029001031 - confezione: 8 sistemi transdermici 8 mg,

sono ora trasferite alla società.

nuovo titolare A.I.C. Roerig farmaceutici italiana S.r.l. - Latina, strada statale 156, km 50 - codice fiscale n. 01387710591.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Estratto decreto n. 560/1996 del 18 maggio 1996

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità fino ad ora intestate alla società: Farmaceutici Coli S.r.l.:

specialità: COLIFOSSIM.

A.I.C. n. 024271049 - confezione. IM 1 fl 1 g + 1 f;

A.I.C. n. 024271025 - confezione. IM 1 fl 500 mg + 1 f,

è ora trasferita alla società

nuovo titolare A.I.C.: Day Farma S.a.s. - Napoli, via F. Petrarca, 431 - codice fiscale n. 06613980637

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A3659

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

È autorizzata l'immissione in commercio delle specialità medicinali con le specificazioni di seguito indicate.

Estratto decreto AIC/UAC n. 17/1996 del 21 maggio 1996

Specialità ENDOREM, dispersione acquosa di nanoparticelle di ossido di ferro superparamagnetiche (agente di contrasto per indagine MRI del fegato).

Titolare A.I.C.: Laboratoire Guerbet, con sede legale e domicilio fiscale in 16-24, Rue Jean Chaptal - 93600 Aulnay - Sous. Bois - Francia, rappresentante in Italia: ditta Farmades S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Tor Cervara, 282, codice fiscale n. 00400380580 e partita IVA 00881041008.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità di cui trattasi sono effettuati dalla società Laboratoire Guerbet nel proprio stabilimento sito in 16-24 Rue Jean Chaptal - 93600 Aulnay - Sous. Bois - Francia.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

Endorem 1 fiala da 8 ml corredata di perfusore per fleboclisi, ago e siringa;

A.I.C. n. 031992011 (in base 10) 0YJB6C (in base 32);

classe A/H, prezzo L. 486.000;

ai sensi dell'art. 1 della legge 20 novembre 1995, n. 490, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali.

Composizione:

principio attivo: dispersione acquosa di nanoparticelle di ossido di ferro superparamagnetiche;

eccipienti: destrano, citrato ionico, mannitolo, acqua per preparazioni iniettabili.

Indicazioni: rilevazione di lesioni focali nel fegato tramite MRI.

E approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto parte integrante del presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: uso limitato agli ospedali, alle cliniche, alle case di cura e studi specializzati. Vietata la vendita al pubblico.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE emendata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. 18 del 23 maggio 1996

Specialità: ARIMIDEX - compresse per uso orale.

Titolare A.I.C.: Zeneca Limited, Macclesfield, Cheshire, UK, rappresentante in Italia: Zeneca S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Basiglio (Milano), palazzo Volta, via F. Sforza, codice fiscale n. 00735390155.

Produttore: la produzione della specialità medicinale di cui trattasi viene effettuata presso lo stabilimento della Zeneca Pharmaceuticals Group sito in 587 Old Baltimore Pike - Newark, Delaware, 19702, USA; il controllo ed il confezionamento presso lo stabilimento della società titolare dell'A.I.C. sito in Hurdsfield Industrial Estate, Macclesfield, Cheshire SK10 2NA, Regno Unito.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

Arimidex 28 compresse da 1 mg;

A.I.C. n. 031809015 (in base 10) 0YBRHR (in base 32);

classe A, prezzo L. 339.000;

ai sensi dell'art. 1 della legge 20 novembre 1995, n. 490, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali.

Composizione:

principio attivo: anastrozolo;

eccipienti: lattosio, polivinilpirrolidone, sodio amido glicolato, magnesio stearato, metilidrossi-propilcellulosa, polietilenglicole 300, titanio biossido.

Indicazioni terapeutiche: trattamento del carcinoma della mammella in fase avanzata in donne in post-menopausa la cui malattia risulti in progressione dopo trattamento con tamoxifene o altri antiestrogeni. L'efficacia non è stata dimostrata nelle pazienti con recettori per gli estrogeni negativi a meno che non avessero precedentemente avuto una risposta clinica positiva a tamoxifene.

È approvato, anche su base europea, il riassunto delle caratteristiche del prodotto, parte integrante del presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto AIC/UAC n. 19 del 27 maggio 1996

Specialità: REMERON - compresse per uso orale.

Titolare A.I.C.: N.V. Organon, con sede legale in Kloosterstraat 6, P.O. Box 20 - 5340 BH Oss - Olanda, rappresentante in Italia: Organon Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Ostilia, 15, Roma, codice fiscale n. 00405640582 e partita IVA 00883661001.

Produttore: la produzione, i controlli ed il confezionamento sono effettuati presso lo stabilimento della N.V. Organon sito in Kloosterstraat 6, P.O. Box 20 - 5340 BH Oss - Olanda; le operazioni terminali di confezionamento sono effettuate presso l'officina farmaceutica della Organon Italia S.p.a., sita in via Costarica, 15-15A, Pomezia (Roma).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

Remeron 30 compresse da 30 mg:

A.I.C. n. 029444041 (in base 10) 0W2KY9 (in base 32); classe C;

Remeron 90 compresse da 15 mg:

A.I.C. n. 029444039 (in base 10) 0W2KY7 (in base 32);

classe C;

Remeron 60 compresse da 15 mg:

A.I.C. n. 029444027 (in base 10) 0W2KXV (in base 32);

classe C;

Remeron 30 compresse da 15 mg:

A.I.C. n. 029444015 (in base 10) 0W2KXH (in base 32);

classe C.

Composizione:

principio attivo: mirtazapina;

eccipienti: nucleo: amido di mais, idrossipropilcellulosa, magnesio stearato, biossido di silicio colloidale, lattosio;

rivestimento: idrossipropilmetilcellulosa, polietilenglicole 8000, biossido di titanio (E171), ossido giallo di ferro (E172), ossido rosso di ferro (E172) (solo nella forma compresse da 30 mg).

Indicazioni terapeutiche: episodi di depressione maggiore.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto parte integrante del presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo n. 178/1991 e fatte salve le disposizioni comunitarie in materia di farmacovigilanza.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A3691

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 10 maggio 1996 è accertata la permanenza della condizione di ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 23 settembre 1994 al 22 marzo 1995, della ditta S.r.l. Globo News Italia dal 1° luglio 1994 TMC News Italia, con sede in Roma e unità di Milano e Roma.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Globo News Italia dal 1° luglio 1994 TMC News Italia, con sede in Roma e unità di Milano e Roma, per il periodo dal 23 settembre 1994 al 22 marzo 1995.

Con decreto ministeriale 10 maggio 1996 è accertata la permanenza della condizione di crisi aziendale, relativamente al periodo dal 31 ottobre 1994 al 30 aprile 1995, della ditta S.r.l. T.V.A. Televisione delle Alpi, con sede in Trento e unità di Bolzano e Trento.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. T.V.A. Televisione delle Alpi, con sede in Trento e unità di Bolzano e Trento, per il periodo dal 31 ottobre 1994 al 30 aprile 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale della previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 maggio 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Cartiera di Arbatax, con sede in Cagliari e unità di Arbatax (Nuoro), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 18 settembre 1994 al 17 marzo 1995.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 24 gennaio 1996, n. 19882.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 18 marzo 1995 al 17 settembre 1995.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 24 gennaio 1996, n. 19882.

I periodi di cui sopra (fino al 10 agosto 1995) sono autorizzati, ove necessario, anche in deroga al limite massimo di fruizione dei 36 mesi di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 18 settembre 1995 al 13 novembre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge numero 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo dei 36 mesi del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da temporanee situazioni di mercato.

Con decreto ministeriale 10 maggio 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Solari Udine, con sede in Udine e unità di Udine, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 29 maggio 1995 al 30 luglio 1995.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 14 marzo 1996, n. 20251.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge numero 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limte massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 10 maggio 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Solari Udine, con sede in Udine e unità di Udine, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 31 luglio 1995 al 10 agosto 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dall'11 agosto 1995 al 10 agosto 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 31 gennaio 1996 al 30 luglio 1996.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 20230 del 14 marzo 1996, articoli 1, 2, 3.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis* della legge numero 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo dei 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 10 maggio 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fochi Set Safe - Gruppo Fochi, con sede in Milano e unità di Milano, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 19 settembre 1995 al 18 marzo 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 19 marzo 1996 al 18 settembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge numero 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo dei 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 10 maggio 1996:

1) ai sensi dell'art. 4, comma 21, del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 180, in favore di un massimo di 60 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla Demont S.r.l. di Millesimo (Savona) ed unità di Montalto di Castro (Viterbo), è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale dal 7 agosto 1995 al 6 febbraio 1996.

L'istanza della società è stata inoltrata all'U.P.L.M.O. di Viterbo come da protocollo dello stesso, in data 22 settembre 1995.

Il trattamento di cui sopra è ulteriormente concesso sino al 6 agosto 1996.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

Pagamento diretto: si;

2) ai sensi dell'art. 4, comma 21, del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 180, in favore di un massimo di 31 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla IMAL - Impresa Montaggi Alto Lazio S.r.l., con sede in Montalto di Castro (Viterbo) ed unità di Montalto di Castro (Viterbo), è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale dal 7 agosto 1995 al 6 febbraio 1996.

L'istanza della società è stata inoltrata all'U.P.L.M.O. di Viterbo come da protocollo dello stesso, in data 22 settembre 1995.

Il trattamento di cui sopra è ulteriormente concesso sino al 6 agosto 1996.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

Pagamento diretto. si;

3) ai sensi dell'art. 4, comma 21, del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 180, in favore di un massimo di 40 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla CO.M.A.L. S.r.l., con sede in Montalto di Castro (Viterbo) ed unità di Montalto di Castro (Viterbo), è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale dal 7 agosto 1995 al 6 febbraio 1996.

L'istanza della società è stata inoltrata all'U.P.L.M.O. di Viterbo come da protocollo dello stesso, in data 22 settembre 1995.

Il trattamento di cui sopra è ulteriormente concesso sino al 6 agosto 1996.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

Pagamento diretto· si;

4) ai sensi dell'art. 4, comma 21, del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 180, in favore di un massimo di 198 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla Nuova Cimimontubi S.p.a., con sede in Vimodrone (Milano) ed unità di Montalto di Castro (Viterbo), è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 luglio 1995 al 6 gennaio 1996.

L'istanza della società è stata inoltrata all'U.P.L.M.O. di Viterbo come da protocollo dello stesso, in data 25 agosto 1995.

Il trattamento di cui sopra è ulteriormente concesso sino al 2 luglio 1996.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili;

5) ai sensi dell'art. 4, comma 21, del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 180, in favore di un massimo di 115 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla CO.GE.MI. - Compagnia Generale Montaggi Industriali S.p.a., con sede in Brindisi ed unità di Montalto di Castro (Viterbo), è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale dall'11 settembre 1995 al 10 marzo 1996.

L'istanza della società è stata inoltrata all'U.P.L.M.O. di Viterbo come da protocollo dello stesso, in data 10 settembre 1995.

Il trattamento di cui sopra è ulteriormente concesso sino al 10 settembre 1996.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

Pagamento diretto: si;

6) ai sensi dell'art. 4, comma 21, del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 180, in favore di un massimo di 133 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla C.M.C. S.p.a., con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) ed unità di Castellammare di Stabia (Napoli), è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° settembre 1995 al 29 febbraio 1996.

L'istanza della società è stata inoltrata all'U.P.L.M.O. di Napoli come da protocollo dello stesso, in data 29 settembre 1995.

Il trattamento di cui sopra è ulteriormente concesso sino al 31 agosto 1996.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

Pagamento diretto: si;

7) ai sensi dell'art. 4, comma 21, del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 180, in favore di un massimo di 195 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla Fincantieri Cantieri Navali Italiani S.p.a., con sede in Trieste ed unità di Taranto, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale dal 30 settembre 1995 al 29 marzo 1996.

L'istanza della società è stata inoltrata all'U.P.L.M.O. di Taranto come da protocollo dello stesso, in data 24 ottobre 1995.

Il trattamento di cui sopra è ulteriormente concesso sino al 29 settembre 1996.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili;

8) ai sensi dell'art. 4, comma 21, del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 180, in favore di un massimo di 98 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla Raccorderia Meridionale S.r.l., con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) ed unità di Castellammare di Stabia (Napoli), è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° dicembre 1995 al 30 maggio 1996.

L'istanza della società è stata inoltrata all'U.P.L.M.O. di Napoli come da protocollo dello stesso, in data 30 settembre 1995.

Il trattamento di cui sopra è ulteriormente concesso sino al 30 novembre 1996.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

Pagamento diretto: si;

9) ai sensi dell'art. 4, comma 21, del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 180, in favore di un massimo di 67 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla Cersam S.r.l., con sede in Milano ed unità di Massa Carrara, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale dal 31 luglio 1995 al 30 gennaio 1996.

L'istanza della società è stata inoltrata all'U.P.L.M.O. di Massa Carrara come da protocollo dello stesso, in data 22 agosto 1995.

Il trattamento di cui sopra è ulteriormente concesso sino al 30 luglio 1996.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

10) ai sensi dell'art. 4, comma 21, del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 180, in favore di un massimo di 52 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla Borma S.p.a., con sede in Corsico (Milano) ed unità di Livorno, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° novembre 1995 al 30 aprile 1996.

L'istanza della società è stata inoltrata all'U.P.L.M.O. di Firenze come da protocollo dello stesso, in data 26 settembre 1995.

Il trattamento di cui sopra è ulteriormente concesso sino al 31 ottobre 1996.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

L'Istituto nazionale della previdenza e assistenza sociale è autorizzato, là ove espressamente disposto, ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale.

Con decreto ministeriale 10 maggio 1996:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 2 gennaio 1995 al 28 febbraio 1995, della ditta S.r.l. GI-BAR, con sede in Castel San Niccolò (Arezzo) e unità di Castel San Niccolò (Arezzo).

Parere comitato tecnico del 26 marzo 1996 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. GI-BAR, con sede in Castel San Niccolò (Arezzo) e unità di Castel San Niccolò (Arezzo), per il periodo dal 2 gennaio 1995 al 28 febbraio 1995.

Istanza aziendale presentata il 20 febbraio 1995 con decorrenza 2 gennaio 1995;

2) è approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 10 gennaio 1995 al 7 agosto 1995, della ditta S.r.l. Romeo Balsamo, con sede in Campobasso e unità di Arpino (Frosinone).

Parere comitato tecnico del 26 marzo 1996 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Romeo Balsamo, con sede in Campobasso e unità di Arpino (Frosinone), per il periodo dal 21 febbraio 1995 al 9 luglio 1995.

Istanza aziendale presentata il 28 febbraio 1995 con decorrenza 10 gennaio 1995, art. 7, comma 1, legge n. 236/1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da temporanee situazioni di mercato.

Con decreto ministeriale 10 maggio 1996 è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 18 settembre 1995 al 17 settembre 1997, della ditta S.p.a. Valeo sistemi termici, con sede in Ferentino (Frosinone) e unità di Ferentino (Frosinone).

Parere comitato tecnico del 28 marzo 1996 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Valeo sistemi termici, con sede in Ferentino (Frosinone) e unità di Ferentino (Frosinone), per il periodo dal 18 settembre 1995 al 17 marzo 1996.

Istanza aziendale presentata il 20 ottobre 1995 con decorrenza 18 settembre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da temporanee situazioni di mercato.

Con decreto ministeriale 10 maggio 1996:

1) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 30 agosto 1995 al 30 novembre 1995, della ditta S.p.a. Emiliana di macinazione, con sede in Ferrara e unità di Ferrara.

Parere comitato tecnico del 3 aprile 1996 - favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, già disposta con effetto dal 30 agosto 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Emiliana di macinazione, con sede in Ferrara e unità di Ferrara, per il periodo dal 30 agosto 1995 al 30 novembre 1995.

Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 sentenza Tribunale del 30 agosto 1994, n. 3195. Contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 24 aprile 1995 al 23 aprile 1996, della ditta S.p.a. Simet impianti telefonici, con sede in Roma e unità di Roma.

Parere comitato tecnico del 3 aprile 1996 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Simet impianti telefonici, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 24 aprile 1995 al 23 ottobre 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1995 con decorrenza 24 aprile 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 24 aprile 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S p a. Simet impianti telefonici, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 24 ottobre 1995 al 23 aprile 1996.

Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1995 con decorrenza 24 ottobre 1995;

4) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dall'11 luglio 1995 al 10 luglio 1996, della ditta S p.a. E.T.S., con sede in Firenze e unità di Casalnuovo (Napoli) e Pomezia (Roma).

Parere comitato tecnico del 3 aprile 1996 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p a. E.T.S , con sede in Firenze e unità di Casalnuovo (Napoli) e Pomezia (Roma), per il periodo dall'11 luglio 1995 al 10 gennaio 1996.

Istanza aziendale presentata il 25 agosto 1995 con decorrenza 11 luglio 1995;

5) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 14 agosto 1995 al 13 agosto 1996, della ditta S.p.a. Metalcost, con sede in Sarzana (La Spezia) e unità di Sarzana (La Spezia).

Parere comitato tecnico del 3 aprile 1996 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Metalcost, con sede in Sarzana (La Spezia) e unità di Sarzana (La Spezia), per il periodo dal 14 agosto 1995 al 13 agosto 1996.

Art. 6, comma 1, decreto-legge n. 180/1996;

6) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 16 ottobre 1995 al 15 ottobre 1996, della ditta S.p.a. Nicolini Francesco, con sede in Pieve di Bono (Trento) e unità di Pieve di Bono (due unità) (Trento).

Parere comitato tecnico del 3 aprile 1996 - favorevole

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Nicolini Francesco, con sede in Pieve di Bono (Trento) e unità di Pieve di Bono (due unità) (Trento), per il periodo dal 16 ottobre 1995 al 15 aprile 1996.

Istanza aziendale presentata il 3 ottobre 1995 con decorrenza 16 ottobre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da temporanee situazioni di mercato

Con decreto ministeriale 10 maggio 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova cartiera di Arbatax, con sede in Cagliari e unità di Arbatax (Nuoro), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 14 novembre 1995 al 13 maggio 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 14 maggio 1996 al 13 novembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 160/88 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da temporanee situazioni di mercato.

Con decreto ministeriale 10 maggio 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Carlutti costruttori, con sede in Udine e unità di Udine, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 giugno 1995 al 5 dicembre 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 6 dicembre 1995 al 5 giugno 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art 8, comma 8-*bis*, della legge 160/88 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da temporanee situazioni di mercato.

Con decreto ministeriale 10 maggio 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dataconsyst sistemi di telecomunicazione, con sede in Milano e unità di Roma e Vimodrone (Milano), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 20 novembre 1995 al 19 maggio 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 20 maggio 1996 al 19 novembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 160/88 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da temporanee situazioni di mercato.

Con decreto ministeriale 10 maggio 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. VI-LAME, con sede in Nova Milanese (Milano) e unità di Viggiano (Potenza), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 26 luglio 1995 al 25 gennaio 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 26 gennaio 1996 al 25 luglio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 160/88 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da temporanee situazioni di mercato.

Con decreto ministeriale 10 maggio 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.I.E.M Sarda impianti elettrici meccanici, con sede in Cagliari e unità di Portoscuso (Cagliari), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 dicembre 1995 al 5 giugno 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 6 giugno 1996 al 5 dicembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 160/88 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da temporanee situazioni di mercato.

Con decreto ministeriale 10 maggio 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S n.c. Gallo Luciano, con sede in Locri (Reggio Calabria) e unità in Locri (Reggio Calabria), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 24 novembre 1995 al 23 maggio 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 24 maggio 1996 al 23 novembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 160/88 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da temporanee situazioni di mercato.

Con decreto ministeriale 10 maggio 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ferna Group International, con sede in Civate (Lecco) e unità in Civate (Lecco), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 dicembre 1995 al 14 giugno 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 15 giugno 1996 al 14 dicembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art 8, comma 8-*bis*, della legge 160/88 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da temporanee situazioni di mercato.

Con decreto ministeriale 10 maggio 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Menchini A.T.M.P., con sede in Milano e unità in Milano, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° novembre 1995 al 30 aprile 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 1° maggio 1996 al 31 ottobre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 160/88 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da temporanee situazioni di mercato.

Con decreto ministeriale 10 maggio 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Terme appalti - Gruppo Imbesi, con sede in Roma e unità in Bosicò (Messina), Montalbano Elicona (Messina), Terme Vigliatore (Messina) e ufficio di Terme Vigliatore (Messina), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 dicembre 1994 al 14 giugno 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 15 giugno 1995 al 14 dicembre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 160/88 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da temporanee situazioni di mercato.

Con decreto ministeriale 10 maggio 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fiorella Fashion, con sede in Desio (Milano) e unità in Desio (Milano), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 dicembre 1995 al 5 giugno 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 6 giugno 1996 al 5 dicembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 160/88 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da temporanee situazioni di mercato.

Con decreto ministeriale 10 maggio 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Eredi Gallo Cav. Giuseppe, con sede in Locri (Reggio Calabria) e unità in Locri (Reggio Calabria), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 24 novembre 1995 al 23 maggio 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 24 maggio 1996 al 23 novembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 160/88 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da temporanee situazioni di mercato.

Con decreto ministeriale 10 maggio 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l O M.S. Mediterranea, con sede in Messina e unità in Zona Ind.le Augusta - Priolo - Siracusa (Siracusa), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 1° agosto 1995 al 31 gennaio 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 1° febbraio 1996 al 31 luglio 1996.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 10 maggio 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S r.l Mare's, con sede in Marano Ticino (Novara) e unità in Marano Ticino (Novara), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 12 ottobre 1994 all'11 aprile 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 12 aprile 1995 all'11 ottobre 1995

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 maggio 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c a r l. Consorzio agrario provinciale di Agrigento, con sede in Agrigento e unità in Agrigento, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 1° febbraio 1995 al 31 luglio 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra, è ulteriormente prorogata dal 1° agosto 1995 al 31 gennaio 1996.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 10 maggio 1996, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 180, è prorogata in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.c. a r.l. Consorzio agrario interprovinciale di Como e Sondrio, con sede in Como e unità in Como e Sondrio, per il periodo dal 1° dicembre 1995 al 30 maggio 1996 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità.

La corresponsione del trattamento di cui sopra, è ulteriormente prorogata dal 1° giugno 1996 al 30 novembre 1996.

Il trattamento di cui sopra è pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione è autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori già interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-*bis*, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilità.

Con decreto ministeriale 10 maggio 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Consorzio agrario interprovinciale di Como e Sondrio, con sede in Como e unità in Como e Sondrio, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 1° dicembre 1994 al 30 maggio 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra, è ulteriormente prorogata dal 1° giugno 1995 al 30 novembre 1995.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

96A3587

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa agricola Rio Salso a responsabilità limitata», in Bagno di Romagna.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1996 l'avv. Andrea Assogna è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa agricola Rio Salso a responsabilità limitata», con sede in Bagno di Romagna (Forlì), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale in data 29 novembre 1994, in sostituzione del dott. Luciano Bertozzi, dimissionario.

96A3661

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 11 giugno 1996

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1551,56
ECU	1913,07
Marco tedesco	1011,78
Franco francese	298,41
Lira sterlina	2384,59
Fiorino olandese	903,49
Franco belga	49,186
Peseta spagnola	11,983
Corona danese	262,11
Lira irlandese	2448,67
Dracma greca	6,409
Escudo portoghese	9,809
Dollaro canadese	1136,92
Yen giapponese	14,179
Franco svizzero	1227,69
Scellino austriaco	143,77
Corona norvegese	236,68
Corona svedese	229,66
Marco finlandese	329,80
Dollaro australiano	1230,54

96A3738

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Contessa Entellina» e proposta del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Contessa Entellina», ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di riconoscimento ed al disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali — Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini — entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Contessa Entellina»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Contessa Entellina» è riservata ai vini bianchi, rossi e rosati che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Tali vini sono i seguenti:

«Contessa Entellina» bianco,
«Contessa Entellina» Grecanico,
«Contessa Entellina» Chardonnay,
«Contessa Entellina» Sauvignon,
«Contessa Entellina» Ansonica,
«Contessa Entellina» rosso;
«Contessa Entellina» Cabernet-Sauvignon;
«Contessa Entellina» Merlot,
«Contessa Entellina» Pinot nero;
«Contessa Entellina» rosso riserva,
«Contessa Entellina» rosato;
«Contessa Entellina» Ansonica vendemmia tardiva

Art 2

La denominazione di origine controllata «Contessa Entellina» bianco, rosso e rosato è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti da vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

«Contessa Entellina» bianco

Ansonica (o Inzolia) non meno del 50%, la restante percentuale deve essere rappresentata, congiuntamente o disgiuntamente, dai vitigni, presenti in ambito aziendale, Catarratto bianco lucido, Grecanico dorato, Chardonnay, Muller Thurgau, Sauvignon, Pinot bianco e Grillo; possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni, presenti in ambito aziendale, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Palermo, fino ad un massimo del 15%

La denominazione di origine controllata «Contessa Entellina», con la menzione di uno dei seguenti vitigni «Chardonnay», «Grecanico», «Sauvignon», «Ansonica» è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti per almeno l'85% dal corrispondente vitigno. Possono concorrere altri vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Palermo, presenti in ambito aziendale, fino ad un massimo del 15%,

«Contessa Entellina» rosso e rosato.

Calabrese c/o Syrah non meno del 50%, la restante percentuale deve essere rappresentata, congiuntamente o disgiuntamente, da vitigni, presenti nell'ambito aziendale, a bacca nera non aromatici, raccomandati c/o autorizzati per la provincia di Palermo

La denominazione di origine controllata «Contessa Entellina», con la menzione di uno dei seguenti vitigni «Cabernet», «Sauvignon», «Pinot nero» e «Merlot» è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti per almeno l'85% dal corrispondente vitigno. Possono concorrere altri vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Palermo, presenti in ambito aziendale, fino ad un massimo del 15%.

Art 3

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Contessa Entellina» bianco, rosso e rosato devono provenire da vigneti coltivati all'interno dei confini territoriali del comune di Contessa Entellina, in provincia di Palermo.

Art 4

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Contessa Entellina» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Le forme di allevamento devono essere quelle generalmente usate, a spalliera semplice e/o alberello, escludendo la forma di allevamento a tendone, e comunque devono essere atte a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini derivati.

È vietata ogni pratica di forzatura, è consentita l'irrigazione come pratica di soccorso effettuata non oltre il periodo dell'invaiatura

Per i nuovi impianti ed i reimpianti è consentito usare esclusivamente uve provenienti da vigneti in coltura specializzata.

La resa massima di uve ammesse per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Contessa Entellina» non deve essere superiore a ton 12 per ettaro

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Contessa Entellina» devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva-vino per i quantitativi di cui trattasi.

Per tutte le tipologie le rese massime dell'uva in vino, non dovranno essere superiori al 70% Qualora la resa superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto

Art 5

Le operazioni di vinificazione, ivi compresi l'invecchiamento e l'affinamento qualora obbligatori, debbono essere effettuate nell'intero territorio amministrativo del comune di Contessa Entellina e nel territorio dei comuni limitrofi

È tuttavia in facoltà del Ministero delle risorse agricole alimentari forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine, di consentire su richiesta delle ditte interessate che le operazioni di cui sopra siano effettuate nel territorio del comune di Marsala, a condizione che le ditte interessate presentino richiesta motivata e corredata dal parere degli organi tecnici della regione Sicilia sulla rispondenza tecnica degli impianti di vinificazione e che le ditte interessate dimostrino che la vinificazione di uve provenienti dalla zona di produzione stessa sia stata effettuata tradizionalmente già prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione

Le operazioni di imbottigliamento dei suddetti vini sono consentite nel territorio delle province di Palermo, Agrigento e Trapani.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico totale minimo naturale di 10,5 gradi per i vini bianchi, anche con riferimento al nome di vitigno, e per il vino rosato, e di 11,0 gradi per i vini rossi, anche con riferimento al nome di vitigno

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche

I vini a denominazione di origine controllata «Contessa Entellina» possono essere vinificati e/o affinati in recipienti di legno

I vini a denominazione di origine controllata «Contessa Entellina» tipologia rosso, con o senza menzione di vitigno, possono essere qualificati con la menzione «riserva», qualora siano stati sottoposti ad un periodo di maturazione e affinamento obbligatorio di almeno 24 mesi a decorrere dal 1° novembre dell'anno di vendemmia, di cui almeno sei mesi in recipienti di legno.

Il vino a denominazione di origine controllata «Contessa Entellina» Ansonica, proveniente da uve che abbiano subito un appassimento sulla pianta e che sia stato ottenuto da una vinificazione in recipienti di legno, nonché sottoposto ad un affinamento di almeno 6 mesi in fusti di legno della capacità massima di litri 500, può utilizzare la menzione «vendemmia tardiva»

Tali uve devono assicurare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 13° e devono essere raccolte non prima del 1° ottobre Il prodotto così ottenuto non potrà essere immesso al consumo prima di 18 mesi a decorrere dal 1° novembre dell'anno di vendemmia.

La resa dell'uva appassita al momento della vendemmia non deve superare gli 80 q li per ettaro

La resa dell'uva in vino, non deve superare il 60%.

Art. 6

I vini a denominazione di origine controllata «Contessa Entellina» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Contessa Entellina» bianco:

colore: paglierino più o meno intenso, talvolta con riflessi verdolini;
odore: delicato, fruttato, caratteristico;
sapore: secco, vivace, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

«Contessa Entellina» Grecanico:

colore: paglierino più o meno intenso, talvolta con riflessi verdolini;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: secco, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

«Contessa Entellina» Chardonnay

colore: paglierino più o meno intenso;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

«Contessa Entellina» Sauvignon:

colore: paglierino più o meno intenso;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: caratteristico, armonico, secco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidità totale minima: 4,50 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

«Contessa Entellina» Ansonica:

colore: paglierino più o meno intenso;
odore: delicato, fruttato, caratteristico;
sapore: pieno, morbido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo : 11,5%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo. 15 per mille.

«Contessa Entellina» rosso:

colore: rosso rubino, talvolta con riflessi granato specie se invecchiato;
odore: vinoso, caratteristico, intenso;
sapore: asciutto, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidità totale minima: 4,50 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

«Contessa Entellina» Cabernet-Sauvignon:

colore: rosso rubino intenso;
odore: caratteristico, gradevole, intenso;
sapore: asciutto, rotondo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo. 20 per mille.

«Contessa Entellina» Merlot:

colore. rosso rubino, tendente al granato se invecchiato;
odore: gradevole, caratteristico;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
acidità totale minima: 4,50 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

«Contessa Entellina» Pinot nero:

colore: rosso rubino, tendente al granato se invecchiato;
odore: delicato caratteristico;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
acidità totale minima: 4,50 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

«Contessa Entellina» rosso riserva:

colore: rosso rubino tendente al granato;
odore: caratteristico, intenso;
sapore: asciutto, corposo, vellutato, talvolta con piacevole retrogusto amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

«Contessa Entellina» rosato:

colore: rosato talvolta con riflessi aranciati;
odore: fine, caratteristico, intenso;
sapore: asciutto, fragrante, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

«Contessa Entellina» Ansonica vendemmia tardiva:

colore: paglierino carico tendente al dorato;
odore: gradevole profumato;
sapore: morbido, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

Per tutte le tipologie in cui è ammesso l'affinamento in fusti di legno può notarsi la presenza di sapore di legno.

È in facoltà del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine, di modificare con proprio decreto i limiti minimi sopraindicati per ciascun vino relativi all'acidità totale ed all'estratto secco.

Art. 7.

Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Contessa Entellina» le specificazioni di colore (bianco, rosso e rosato), qualora riportate, e quelle relative al vitigno debbono figurare immediatamente al di sotto dell'indicazione «denominazione di origine controllata» con caratteri le cui dimensioni non superino quelli usati per indicare la denominazione di origine stessa.

Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Contessa Entellina», con o senza la menzione del vitigno, è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e simili.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e che non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

È consentito l'uso di indicazioni toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento alle «vigne» dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato esclusivamente ottenuto, a condizione che tali vigne siano indicate ed evidenziate separatamente all'atto della denuncia all'albo dei vigneti e che le uve da esse provenienti ed i vini da esse separatamente ed unicamente ottenuti siano distintamente indicate e caricati rispettivamente nella denuncia annuale di produzione delle uve e nei registri obbligatori di cantina.

È consentito altresì, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a frazioni, aree, zone e località, dalle quali effettivamente provengono le uve da cui i vini così qualificati sono stati ottenuti

Per le tipologie amabile, abboccato e dolce della denominazione di origine controllata «Contessa Entellina» vendemmia tardiva è obbligatoria la loro indicazione in etichetta

I vini a denominazione di origine controllata «Contessa Entellina» devono riportare in etichetta l'indicazione dell'annata di produzione delle uve

Art 8

I vini a denominazione di origine controllata «Contessa Entellina», con o senza menzione di vitigno, qualora confezionati in recipienti di vetro di capacità inferiore o eguale a 3 litri devono essere immessi al consumo con tappo di sughero

È vietato l'uso del tappo a corona, per le bottiglie di contenuto inferiore e/o uguale a litri 0 375 è ammesso il tappo a vite.

96A3662

PROVINCIA DI ANCONA

Varianti al piano regolatore generale del comune di Jesi

Il consiglio provinciale di Ancona con deliberazione n 46 del 19 marzo 1996 (visto comitato controllo regione Molise n. 7441 del 16 aprile 1996) ha stabilito di approvare il piano di recupero dell'area ex zuccherificio Sadam sita in via S Maria del Piano del comune di Jesi, in variante al piano regolatore generale di cui alla delibera n 353 del 27 ottobre 1995 (visto comitato controllo regione Molise n. 12792/95 del 9 novembre 1995), con le prescrizioni indicate nell'allegato n 3 alla stessa deliberazione

Il consiglio provinciale di Ancona con deliberazione n 45 del 19 marzo 1996 (visto del comitato controllo regione Molise n 7442 del 16 aprile 1996) ha stabilito di approvare la delibera del consiglio comunale di Jesi n 266 del 1° settembre 1995 (visto del comitato controllo regione Molise n 8640 del 15 settembre 1995) relativa al piano particolareggiato in variante al piano regolatore generale denominato «Piano particolareggiato del quartiere Cartiere Vecchie» con le prescrizioni di cui al parere del C P.T , allegato n 2 alla stessa deliberazione

96A3663-96A3664

UNIVERSITÀ DI CASSINO

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Cassino sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento

Facoltà di lettere e filosofia

storia della filosofia italiana (settore M08A storia della filosofia),

filosofia teoretica (settore M07A filosofia teoretica)

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

96A3707

UNIVERSITÀ DI FERRARA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n 238, e dell'art 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Ferrara è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il sottoindicato settore scientifico-disciplinare, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento

Facoltà di giurisprudenza

P01B «politica economica», disciplina «politica economica».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

96A3705

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n 382, art. 34 e dell'art 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia della Università degli studi di Perugia è vacante un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare F12B - neurochirurgia alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore anzidetto dovranno presentare le proprie domande in carta legale direttamente al preside della facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*

Le predette istanze dovranno essere corredate, per i soli ricercatori di altro Ateneo, di un certificato di servizio attestante

a) la retribuzione in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio,

b) l'indicazione del settore scientifico-disciplinare in cui il ricercatore è stato inquadrato in applicazione dell'art 15 della legge 19 novembre 1990, n 341

96A3706

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 10 aprile 1996, n. 296, recante: «Regolamento di attuazione dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativamente ai documenti amministrativi formati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 124 del 29 maggio 1996).

All'art. 2, comma 1, del decreto citato in epigrafe, alla pag. 8 della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno *1993*, n. 352, ...», leggasi: «... del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno *1992*, n. 352, ...».

96A3668

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S a s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N S dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S a s
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S G.C ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI CA M
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S F. FLACCOVIO
Piazza V. E Orlando, 15/19
LIBRERIA S F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari.
- annuale .... L. 385.000
- semestrale .... L. 211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale.
- annuale .... L. 72.500
- semestrale .... L. 50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... L. 216.000
- semestrale .... L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali
- annuale .... L. 72.00[illegible]
- semestrale .... L. 49.00[illegible]

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni
- annuale .... L. 215.50[illegible]
- semestrale .... L. 118.00[illegible]

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali
- annuale .... L. 742.00[illegible]
- semestrale .... L. 410.00[illegible]

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* .... L. 1.40[illegible]
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione .... L. 1.40[illegible]
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»* .... L. 2.75[illegible]
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione .... L. 1.40[illegible]
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 1.50[illegible]
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 1.50[illegible]

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale .... L. 134.00[illegible]
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione .... L. 1.50[illegible]

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale .... L. 87.50[illegible]
Prezzo di vendita di un fascicolo .... L. 8.00[illegible]

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate .... L. 1.300.00[illegible]
Vendita singola. per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna .... L. 1.50[illegible]
per ogni 96 pagine successive .... L. 1.50[illegible]
Spese per imballaggio e spedizione raccomandate .... L. 4.00[illegible]

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .... L. 360.00[illegible]
Abbonamento semestrale .... L. 220.00[illegible]
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .... L. 1.55[illegible]

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/8508218[illegible]

* 4 1 1 1 0 0 1 3 6 0 9 6 *

L. 1.4